



Giovedì 11/11/2010

LA CD. GARANZIA DI FABBRICA TRA CODICE CIVILE E CODICE DEL CONSUMO

A cura di: *Diritto.it*

La cd. garanzia di fabbrica costituisce un'obbligazione del tutto peculiare che il fabbricante di un prodotto assume nei confronti dell'acquirente finale

apprestando per quest'ultimo una tutela aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella derivante sia dalle azioni contrattuali per vizi (art. 1490 e ss. c.c.), sia dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.), fondate sul contratto di vendita e come tali esperibili soltanto nei confronti del venditore.

Queste le ricostruzioni della garanzia de qua:

- a) contratto atipico di garanzia di fabbrica, con conseguente responsabilità ex art. 1322, comma 2, c.c.;
- b) promessa al pubblico, con conseguente responsabilità ex art. 1989;
- c) contratto con obbligazioni del solo proponente, con conseguente responsabilità ex art. 1333 c.c. (per un esame complessivo, Luminoso, Vendita, Dig. disc. Privatistiche, sez. civ., Torino, 1999, 651; Commentario breve al codice civile, cur. Cian, Padova, 2002, 1494).

Autorevole dottrina afferma, ancora, che dalla dichiarazione di garanzia predisposta dal fabbricante «... sorge un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore rimane estraneo» (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano 1995, 160).

Fermi i citati rilievi, il carattere giuridicamente vincolante della garanzia de qua è confermato dagli artt. 128 e 133 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).

L'art. 128, lett. c), del Codice del consumo, così definisce la cd. garanzia convenzionale ulteriore:

«... qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità».

Maggiormente esplicitivo l'art. 133 del Codice, che qui si riporta integralmente per comodità espositiva:

- La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

- La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

- la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

- in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

- A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.



- La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

- Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

In breve, l'art. 128, lett. c), del Codice del consumo qualifica la garanzia in parola come «impegno di un venditore o di un produttore», laddove l'art. 133 statuisce che essa «vincola chi la offre».

Giorgio Vanacore

Fonte: Diritto & Diritti